



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 131/17/CIR**

### **INTEGRAZIONE ED ERRATA CORRIGE DELLA DELIBERA N. 88/17/CIR CON RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO, ALL'ARTICOLO 7, COMMA 2, IN MATERIA DI COSTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO TECNICO ED ECONOMICO DI ACCESSO ALL'INFRASTRUTTURA ELETTRICA DI E-DISTRIBUZIONE**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 settembre 2017;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;

VISTA la direttiva n. 2014/61/UE del 15 maggio 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante “*Misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”;

VISTO il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, recante “*Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità*”, di seguito denominato *Decreto*;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata dalle delibere n. 335/03/CONS e n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 125/17/CONS;



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO la delibera n. 449/16/CONS del 4 ottobre 2016 recante “*Modifiche e integrazioni del Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori*” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS “, di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA la delibera n. 88/17/CIR del 19 luglio 2017 recante: “*Definizione della controversia instaurata da Telecom Italia S.p.A. nei confronti di e-distribuzione S.p.A. ai sensi dell’articolo 9, del d.lgs. n. 33/16, dell’articolo 23 del d.lgs. 259/03 e del regolamento di cui alla delibera n. 226/15/CONS così come modificato ed integrato dalla delibera n. 449/16/CONS per asserita violazione dell’obbligo di trasparenza, non discriminazione, equità e ragionevolezza in tema di accesso alle infrastrutture utilizzabili per la posa di cavi in fibra ottica*”;

VISTE le note del 9 agosto 2017 recanti numero di protocollo 57815 e 57812 con le quali è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata la delibera n. 88/17/CIR rispettivamente alla società Telecom Italia e alla società e-distribuzione (nel seguito ED), congiuntamente le Parti;

CONSIDERATO che, a seguito della notifica del provvedimento di cui sopra alle Parti, è emerso, anche dalle interlocuzioni con il destinatario del provvedimento *e-distribuzione*, un tema di difficoltà interpretativa sull’applicazione di quanto disposto all’articolo 7, comma 2, della delibera n. 88/17/CIR e, cioè, se il prezzo dell’IRU debba essere inteso per minitubo o se debba essere indipendente dal numero dei minitubi posati dall’operatore di comunicazione elettronica richiedente l’accesso.

CONSIDERATO quanto segue.

1. Al paragrafo 5.6.6 della delibera n. 88/17/CIR si richiama in primo luogo quanto riporta il Regolamento tecnico ed economico di accesso all’infrastruttura elettrica di e-distribuzione (nel seguito Regolamento di accesso) al par. 5.5 in relazione ai *Corrispettivi per la costituzione dell’IRU e adduzione sull’Infrastruttura elettrica*, per la posa di minitubi in tubazioni interrato parzialmente libere o libere e aeree:

	<b>Valore Economico</b>
Corrispettivo per la costituzione dell’IRU sull’Infrastruttura elettrica per una durata di 20 anni	5,00 €/m + 0,25 €/m/anno oppure 8,11 €/m
Corrispettivo per la costituzione dell’IRU sulle Tratte di Adduzione per una durata di 20 anni	360 €/Tratta di Adduzione
Corrispettivo per la costituzione dell’IRU sulle Tratte Verticali per una durata di 20 anni	In corso di valutazione

2. La valorizzazione di cui sopra è, come chiarito nel corso del procedimento, indipendente dal numero di minitubi posati nell’infrastruttura sotterranea o aerea.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

3. Come riportato nella delibera n. 88/17/CIR, nelle valutazioni conclusive a pag. 69, al fine di valutare la ragionevolezza dei prezzi proposti da ED gli Uffici hanno svolto un confronto, con i valori di mercato, omogeneo, separando quella che è la quota IRU che va a copertura dei costi di realizzazione dell'infrastruttura (cosiddetti CAPEX), da quella che va a copertura della attività operativa aggiuntiva futura (nel periodo di cessione in IRU) di ED e connessa alla presenza, nella infrastruttura di distribuzione, di cavi e servizi in fibra ottica (cosiddetti OPEX).
4. L'Autorità ha, inoltre, acquisito ulteriori informazioni dal mercato sulla quota di manutenzione aggiuntiva, OPEX, nel caso in cui la rete di distribuzione di servizi di pubblica utilità ospiti, anche in condivisione con cavi elettrici, servizi a banda larga.
5. In alcuni casi l'Autorità ha acquisito valori espressi in Euro/metro/minitubo, in altri casi valori in Euro/metro che unicamente dipendono dalla dimensione del tubo/canalina (si citano, in tal caso, i valori di 3,09 euro/metro (tubo da 40 mm), 4,29 euro/metro (tubo da 50 mm), 6,14 euro/metro (tubo da 80 mm), per IRU a 15 anni). I diversi contratti analizzati, infatti, indicano valori differenziati (probabilmente frutto delle richieste dell'operatore di comunicazioni).
6. Ai fini del *benchmark* l'Autorità ha, in particolare, anche acquisito i valori di IRU richiesti nel caso di cessione, ad operatori di telecomunicazioni, di Infrastrutture di illuminazione pubblica (IP) cittadina (Infrastrutture interrata, pozzetti di derivazione IP e FO separati, Infrastruttura in condivisione tra cavi IP e minitubi FO), utilizzate in condivisione con i cavi elettrici<sup>1</sup>.
7. Il corrispettivo richiesto, nei contratti di cui sopra, è, in alcuni casi, commisurato alle spese aggiuntive sostenute per la realizzazione degli interventi richiesti o già effettuati di posa di cavedi, condotti e cavidotti, o di interventi di manutenzione, vigilanza e ispezioni periodiche, o per spese straordinarie di sostituzione chiusini. Inoltre la manutenzione, ristrutturazione e ampliamento dell'infrastruttura fisica resta a carico del cedente. Eventuali danni ad infrastruttura fisica sono fatturati a parte.
8. In particolare un soggetto proprietario delle infrastrutture ha fornito i valori contrattualizzati con quattro operatori di comunicazione elettronica. I valori

---

<sup>1</sup> Altre informazioni sono state ottenute nel caso di cessione di infrastruttura fisica utilizzabile nelle reti di teleriscaldamento in un cavidotto distinto dalle tubazioni specificatamente utilizzate per il teleriscaldamento ("terzo tubo"). Il cavidotto può essere in tubo corrugato o tritubo. In tal caso il valore è molto più alto (circa 7 euro/metro), e non utile ai fini del presente procedimento in cui, per lo più, l'infrastruttura è condivisa con i cavi elettrici.



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

allegati sono pari a 2,5, 2,8 e 3 euro/metro per IRU a 10 anni. Tali valori sono entrati a far parte della valutazione dell'Autorità come *best practice*.

9. Nella tabella seguente della delibera in oggetto si riportano, al fine di stimare una *best practice* nel mercato italiano, i 5 valori acquisiti nel procedimento a cui corrisponde una percentuale media di OPEX, connessi ad attività manutentive incrementali causate dalla gestione dell'infrastruttura in fibra ottica ospitata, inferiore al 40%, rispetto al costo totale, per ciascun IRU. La ri-parametrizzazione dell'IRU è stata svolta sulla base del WACC utilizzato da ED. Si osservi, ad esempio, che la media dei due migliori valori citati al paragrafo 5, calcolati avendo come unità di misura il tubo/canalina, è circa 3,7 Euro/metro per IRU a 15 anni, in linea con il *Valore 1* della tabella.

	Opex			
	IRU a 10 anni	IRU a 15 anni	IRU a 20 anni	WACC
Valore 1	<b>€ 2,80</b>	€ 3,71	€ 4,41	5,70%
Valore 2	<b>€ 2,50</b>	€ 3,32	€ 3,94	5,70%
Valore 3	<b>€ 3,00</b>	€ 3,98	€ 4,72	5,70%
Valore 4	<b>€ 3,00</b>	€ 3,98	€ 4,72	5,70%
Valore 5	€ 2,49	<b>€ 3,30</b>	€ 3,92	5,70%
<b>Media</b>	<b>€ 2,76</b>	<b>€ 3,66</b>	<b>€ 4,34</b>	

- In grassetto il valore effettivo dell'offerta commerciale in IRU

10. Nella stessa delibera n. 88/17/CIR si riporta, testualmente, quanto segue:

*Si rileva, in conclusione, un valore di CAPEX di 5,79 Euro/metro e un valore medio di OPEX di 3,66 Euro/metro, per IRU a 15 anni.*

Quindi, in esito alla media delle *best practice*, si ottiene un valore di IRU espresso in "euro/metro", pari a 3,66 Euro/metro, indipendente dal numero di minitubi.

11. In riferimento alla Tratta di adduzione, nella delibera si riporta, a pagina 72, la tabella seguente che pone a confronto il valore approvato per Telecom Italia con quanto proposto da ED.

	Valore proposto da ED <u>indipendente dal numero di minitubi posati</u>	Valore riportato nell'OR 2017 di TI per minitubo
Tratta di adduzione	€ 360.00 (IRU a 20 anni)	€ 377,19 (IRU 15)



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Si osserva che viene specificato che il valore proposto da e-distribuzione è “indipendente dal numero di minitubi” posati.

12. A pag. 69 della delibera n. 88/17/CIR il titolo del paragrafo è il seguente:

***Sul valore economico di accesso al minitubo posato nella rete di distribuzione elettrica***

13. A pagina 77 della delibera si riporta quanto segue.

***Verifica dell'IRU della infrastruttura di distribuzione***

*Ai fini di una quantificazione degli OPEX suddetti l'Autorità ha ritenuto opportuno basarsi sul benchmark sopra svolto in quanto si riferisce a contratti IRU di concessionarie pubbliche e l'accesso è fornito per lo più in condivisione con altri servizi pubblici, incluso quelli di elettricità.*

*Si è visto che l'analisi svolta conduce ad un valore medio di 2,76 euro/metro per IRU a 10 anni, 3,66 euro/metro per IRU a 15 anni e 4,34 euro/metro per IRU a 20 anni.*

*Per i costi aggiuntivi di commercializzazione e dei relativi sistemi informativi l'Autorità ritiene applicabile lo stesso mark-up riconosciuto a TI e pari al 4% sul costo del servizio, come di seguito indicato:*

	Iru a 10 anni	Iru 15 anni	Iru 20 anni
costi commerciali offerta infrastrutture	€ 0,11	€ 0,15	€ 0,17

*Nella tabella seguente si riporta, pertanto, il valore di IRU, per minitubo, complessivo per le varie durate:*

	IRU a 10 anni	IRU 15 anni	IRU 20 anni
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sull'infrastruttura elettrica (Euro/metro)	€ 2,87	€ 3,80	€ 4,51

*Il valore risultante per l'IRU a 20 anni, per minitubo, è pari a 4,51 euro/metro/minitubo.*

14. Anche in relazione alla tratta di adduzione si riporta, a pagina 78, quanto di seguito riportato.

***Verifica dell'IRU della tratta di adduzione***



## Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Per quanto riguarda i costi della tratta di adduzione si ritiene applicabile lo stesso principio ovvero il riconoscimento a ED dei solo OPEX incrementali. Come CAPEX, su cui calcolare la percentuale di OPEX, si ritiene ragionevole utilizzare il valore riportato nell'OR di TI.

Si ottengono i valori in tabella, per minitubo, che includono i costi di commercializzazione. In particolare il valore di IRU a 20 anni è pari a 294,12 euro per minitubo.

	IRU a 10 anni	IRU 15 anni	IRU 20 anni
Costo adduzione capex	€ 299,26	€ 377,19	€ 428,37
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle tratte di adduzione (Euro)	€ 186,82	€ 247,83	€ 294,12

15. Infine, nel dispositivo della delibera n. 88/17/CIR si riporta quanto segue:

### Articolo 7 della delibera n. 88/17/CIR

#### Costi previsti dal Regolamento tecnico ed economico di accesso all'infrastruttura elettrica di e-distribuzione - capitolo 5

1. e-distribuzione modifica i *Corrispettivi per la costituzione dell'IRU sull'Infrastruttura elettrica, per la tratta di adduzione e sulle Tratte Verticali* di cui al paragrafo 5.5 applicando i seguenti valori:

	IRU a 10 anni	IRU 15 anni	IRU 20 anni
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sull'infrastruttura elettrica (Euro/metro)	€ 2,87	€ 3,80	€ 4,51
	IRU a 10 anni	IRU 15 anni	IRU 20 anni
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle tratte di adduzione (Euro)	€ 186,82	€ 247,83	€ 294,12
	IRU a 10 anni	IRU 15 anni	IRU 20 anni
Corrispettivo per la costituzione dell'IRU sulle Tratte Verticali (Euro)	€ 57,35	€ 76,09	€ 90,30

16. Il dispositivo, pertanto, ordina ad *e-distribuzione* di modificare i corrispettivi del proprio Regolamento di accesso, applicando le riduzioni indicate che sono espresse in Euro/metro ed Euro, indipendentemente dal numero di minitubi



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

17. I costi di accesso all'infrastruttura si riferiscono ai costi connessi e generati dalle attività di cui al paragrafo 5.6.6 della delibera n. 88/17/CIR.

L'Autorità ha elencato, in tale sezione, i costi operativi addizionali che possono essere riconosciuti a ED di seguito richiamati:

1. Maggiori costi connessi agli interventi di potenziamento dell'infrastruttura di ED: in caso di rinnovo o potenziamento dell'infrastruttura ED dovrà procedere a proprio carico alla disinstallazione e al successivo ripristino della fibra ottica ospitata sull'infrastruttura elettrica oggetto di attività.
2. Maggiori costi connessi agli interventi ordinari di esercizio della rete elettrica: nelle attività connesse alla gestione dei guasti, alla realizzazione di nuove connessioni, allo spostamento di linee esistenti, la disinstallazione e il ripristino della fibra ottica sulle infrastrutture elettriche è a carico di ED.
3. Costi di commercializzazione del servizio di cessione dell'infrastruttura fisica: sono inclusi nell'IRU i costi sostenuti da ED per dotarsi di una apposita struttura organizzativa per l'impostazione e la gestione di tutte le attività connesse all'accesso alle proprie infrastrutture elettriche da parte degli Operatori di telecomunicazione, ai sensi del *Decreto*.
4. Costi incrementali per lo sviluppo e l'adeguamento dei sistemi informatici: sono a carico di ED i costi di sviluppo degli appositi sistemi informatici a supporto di tutte le fasi previste nel Regolamento di accesso e aggiornamento dei sistemi esistenti per gestire la compresenza di due reti sulla stessa infrastruttura.
5. Nell'IRU sono inclusi i costi operativi incrementali corrispondenti alle fasi 8-11 del processo di fornitura tecnica di cui all'articolo 4 del Regolamento di accesso.

A tale proposito si intende chiarire che la posa di minitubi aggiuntivi al primo, da parte dell'operatore, sulla base degli atti depositati nel corso della controversia, non risulta generare costi ulteriori.

Ciò, ad una lettura attenta, appare certamente ragionevole ed intuitivo per le voci da 3 a 5 dell'elenco soprastante, trattandosi di voci gestionali comuni e non connesse all'operatività sul campo.

Parimenti, solo una quota parte delle attività di cui ai punti 1 e 2 può ritenersi, in astratto, dipendente dal numero di minitubi posati e all'interno dei quali sia stata infilato il cavo ottico.

Ciò premesso, si fa rilevare che la valorizzazione svolta dall'Autorità, sulla base di un *benchmark* di mercato, prende in considerazione, indistintamente, prezzi a minitubo e a canalina/tubo (indipendenti dal numero di minitubi) e ha



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

avuto la funzione di individuare un costo medio forfaitario massimo, che ED può richiedere per la posa del primo minitubo e che già include eventuali costi incrementali dovuti alla posa di ulteriori minitubi oltre al primo.

La posa di ulteriori minitubi non deve prevedere oneri aggiuntivi per il richiedente.

A voler ancora meglio chiarire il dispositivo si aggiunga che, per come determinato (analisi di prezzi eterogenei, a minitubo e a canalina/tubo), il valore di IRU cui all'articolo 7 della delibera n. 88/17/CIR, non è strettamente orientato al costo di gestione di un singolo minitubo, difficilmente determinabile in modo certo a priori, in assenza di dati contabili certificati che potranno essere disponibili in futuro, ma rappresenta, in ottica di ragionevolezza tenuto conto dei dati di mercato, un limite superiore, ovverosia il *costo effettivo + mark-up*, dove il *costo effettivo* potrà essere noto solo a consuntivo futuro.

Ne segue che, in astratto, nei casi in cui l'operatore richiedente l'accesso dovesse posare un solo minitubo, ED ne otterrà un margine di ricavo positivo (derivante dal *mark-up*), che potrà compensare i casi in cui un operatore ne intendesse posare più di uno.

L'Autorità, a tale riguardo, si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti alla luce dell'effettivo utilizzo e andamento della domanda delle infrastrutture fisiche di distribuzione elettrica e delle relative attività di gestione (e relativi costi) nel tempo.

Tuttavia, nel caso in cui ED, nel corso della futura effettiva operatività del Regolamento di accesso e dell'applicazione dei prezzi di cui all'articolo 7, dovesse rilevare di incorrere in ulteriori costi, laddove apprezzabili, non remunerati dal prezzo fissato dalla delibera n. 88/17/CIR, ai sensi dell'articolo 2 della stessa delibera potrà procedere, purché giustificato sulla base di spese documentate, previa comunicazione all'Autorità, a rivedere le Condizioni generali di accesso all'infrastruttura elettrica di e-distribuzione.

L'Autorità, nella valutazione di tali costi, verificherà che le condizioni economiche proposte rispettino i principi non discriminazione e di causalità e corretta imputazione dei costi, al fine di evitare che si verifichino situazioni di doppia remunerazione delle attività sottostanti alla messa a disposizione delle infrastrutture fisiche da parte di ED agli operatori di comunicazione elettronica.

Infatti ai sensi del comma 1 del citato articolo, *“Il Regolamento tecnico ed economico si intende automaticamente modificato dagli aggiornamenti effettuati da ED e comunicati all'Operatore, salva la facoltà dello stesso di adire le competenti Autorità”*.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Il comma 2 specifica che “*le Parti possono stabilire, nel contratto (che recepisce le Condizioni generali e tecniche di accesso pubblicate al momento della sua sottoscrizione, fatte salve eventuali modifiche bilaterali), le modalità di modifica dello stesso, fermo restando che le modifiche delle condizioni tecniche ed economiche varranno per gli accordi attuativi e attività successive alle modifiche stesse. In caso di lite e contrasto insanabile, su possibili nuove Condizioni di accesso pubblicate successivamente alla sottoscrizione del contratto, le Parti potranno adire l’Autorità in controversia. In virtù del principio di non discriminazione, le modifiche concordate tra le Parti o definite in controversia, ai sensi del Decreto sono riportate, da e-distribuzione, nelle nuove Condizioni generali di accesso pubblicate, laddove incidano sulle stesse*”.

RITENUTO necessario, adottare un provvedimento di integrazione e correzione di quanto disposto dall’articolo 7 della delibera n. 88/17/CIR;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell’articolo 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

I valori di cui all’articolo 7, comma 1, della delibera n. 88/17/CIR recante *Costi previsti dal Regolamento tecnico ed economico di accesso all’infrastruttura elettrica di e-distribuzione - capitolo 5-*, ed in particolare i *corrispettivi per la costituzione dell’IRU sull’Infrastruttura elettrica e per la tratta di adduzione*, sono indipendenti dal numero di minitubi.

Conseguentemente la parola *per minitubo* di cui ai passaggi di pagina, 69, titolo del paragrafo, 77 e 78, a commento delle tabelle, della delibera n. 88/17/CIR è modificata in *per tubo* come segue;

Pagina 69: *Sul valore economico di accesso al **tubo** posato nella rete di distribuzione elettrica*



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Pagina 77: *Nella tabella seguente si riporta, pertanto, il valore di IRU, per **tubo**, complessivo per le varie durate: ....*

*...Il valore risultante per l'IRU a 20 anni, per **tubo**, è pari a 4,51 euro/metro/**tubo**".*

Pagina 78:

.....

*Si ottengono i valori in tabella, per **tubo**, che includono i costi di commercializzazione. In particolare il valore di IRU a 20 anni è pari a 294,12 euro per **tubo**.*

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle Parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 settembre 2017

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi